

Studio Legale Esposito

C.so Matteotti n.60 – Nocera Superiore (SA)

Cell.: 339.1826163 – Tel.:081.5143056 fax: 081.9367765

E-mail: avv.alfonsoesposito@gmail.com

pec: a.esposito75@avvocatinocera-pec.it

ECC.MO TAR - CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Per l'Arch. **Petta Alfonso**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 14.09.1969, C.F. PTTLNS69P14F912Y, residente a Palma Campania (NA), alla via Trieste n. 125, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti **Alfonso Esposito**, codice fiscale SPSLNS75S16F913Q, e **Paola Faiella**, codice fiscale FLLPLA73C42F912J, entrambi del Foro di Nocera Inferiore, congiuntamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Valeria Battaglia, Piazza Pilastri, n. 17 (ai sensi della normativa processuale si dichiara che le comunicazioni possono essere effettuate presso il numero di fax: 081.9367765 - pec: a.esposito75@avvocatinocera-pec.it).

Contro Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale, Via Armando Diaz, n. 11 – Napoli 80134,

avverso e per l'annullamento

- previa sospensiva -

Avv. Alfonso Esposito

Avv. Paola Faiella

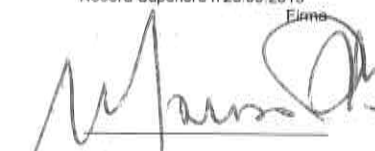
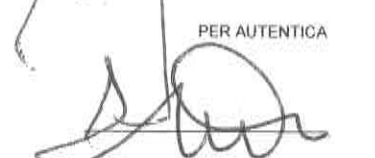

Si conferisce mandato, congiuntamente e disgiuntamente, con revoca espressa di ogni altra precedente nomina, in ogni stato e grado, per il presente giudizio, negli eventuali stadi successivi, comprese le fasi incidentali e di opposizione, delegandoVi a sottoscrivere il presente atto ed ogni altro atto inerente al procedimento giudiziario, con ogni facoltà di legge, con autorizzazione a transigere, nominandovi, all'uopo, procuratore speciale, con facoltà di rinunziare agli atti di causa ed alle domande formulate, nominare sostituti, con promessa di rato e fermo del Vostro operato, a chiamare terzi in causa, ad avanzare domande riconvenzionali, a proporre azioni esecutive, a proporre proposte di transazioni a nominare tecnici ed altro, senza che mai possa essere sollevato difetto di mandato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. LGS. 196/2003 e succ. mod.ed int. sull'utilizzo dei dati sensibili si dichiara di essere stato informato oralmente 1) delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali; 2) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 3) delle conseguenze di un eventuale rifiuto; 4) dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 5) del diritto ex art. 7 della Legge di accedere ai dati che ci riguardano; 6) degli estremi identificativi del titolare dei dati.

A tal fine manifesto il consenso al predetto trattamento anche dei dati codd. sensibili per finalità non strettamente di causa ed a comunicarli a chiunque necessario a Vs insindacabile giudizio.

Eleggo domicilio con Voi in Nocera Superiore (SA), alla via Matteotti n. 60, e/o in ogni altro domicilio da voi indicato.

Nocera Superiore li 26.09.2013

Firma

PER AUTENTICA





a – del Decreto Generale di approvazione della graduatoria definitiva, in ordine al concorso contraddistinto con il codice A033 – Prot. N. AOODRCA6361/U/4, pubblicato sul sito il 28 agosto 2013;

b – ove occorra, e per quanto di ragione, del verbale di Valutazioni Titoli, datato 31.07.2013, pubblicato sul sito informatico, con cui la Commissione concorsuale, a procedura avviata, fissava nuove regole in ordine ai criteri di valutazione dei titoli, relativamente al concorso nomenclato A033;

c – ove occorra, e per quanto di ragione, del Verbale del 19.08.2013, pubblicato sul sito informatico, successivamente conosciuto, con cui la Commissione Concorsuale, in ordine al concorso A033, ha redatto verbale delle operazioni finali;

d – di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, di estremi ignoti, ma comunque ostativo all'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il ricorrente, laureato in architettura all'Università di Napoli, con il punteggio di 110/110 e lode, dopo aver conseguito Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura, sempre presso la stessa Università, oltre che titolare di due assegni di ricerca, nella stessa materia di settore, ha partecipato ad un concorso bandito dal Ministero dell'Università e Ricerca, al fine di conseguire la

immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo grado, per l'insegnamento di "*Tecnologia e Arte e Immagine*".

Il ricorrente partecipava a detto Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con DDG n. 82 del 24.09.2012, precisamente per i posti a cattedra contemplati con la dicitura A033, A028, Regione Campania.

Il regolamento concorsuale disponeva che sia la domanda, che eventuali ulteriori informazioni, venissero inoltrate attraverso sistema informatico, ovvero tramite il riempimento di apposite schede, al sito www.istruzione.it, sezione "Istanze on-line".

In primis, va subito riferito che il ricorrente, successivamente alla registrazione per la partecipazione al concorso, compilava, a seguito di avviso pubblico generale del 24.10.2012, scheda telematica ricevuta sul proprio profilo, inserendo tutti i dati richiesti, con annessi i titoli conseguiti e ciò sia per la partecipazione al concorso, che per la valutazione degli stessi ai fini del punteggio.

Il ricorrente partecipava alla pre-selezione (*quiz a risposta multipla*) presso la Scuola Media Statale "Solimena", di Nocera Inferiore. Dopo il superamento della prova di pre-selezione con punteggio, 48.5 su 50, accedeva alle prove scritte, consistenti in tre quesiti per classe di concorso.

Il punteggio conseguito per la categoria A028 è stato di 23/40 mentre per la A033 è stato di 21/40.

Successivamente, ancora, venivano espletate le due prove di laboratorio pratico, per le quali conseguiva il seguente punteggio: categoria A028 = 7 e A033 = 8.

Infine, accedeva alla prova orale, che superava per la categoria A028, con punteggio 30/40 e per la categoria A033 con punteggio 40/40.

È bene subito precisare che contestualmente al superamento dell'ultima prova, e precisamente nello stesso Istituto ove erano state espletate le prove orali, veniva affisso un avviso pubblico con cui si invitavano i concorrenti a presentare i titoli non certificabili con sistema tradizionale, ovvero cartaceo; avviso che veniva ricevuto dal ricorrente anche attraverso la posta certificata.

In ossequio a tale richiesta, il ricorrente trasmetteva tale documentazione, prima, attraverso sistema telematico e poi, depositando a mani (sistema cartaceo), come prescritto dall'avviso, copia degli stessi, con autocertificazione asseverata di conformità, presso la sede concorsuale delle prove orali.

In particolare, i titoli trasmessi e depositati risultano essere:

- 1 - Laurea in architettura.
- 2 - Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura.
- 3 - Numero 2 disegni di Ricerca, ai sensi dell' art. 51 , 6° comma della Legge n. 449/97.
- 4 - Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto.

5 - Numero 2 Pubblicazioni come autore e/o coautore.

6 - Numero 3 Pubblicazioni su riviste scientifiche di settore.

7 - Numero 4 saggi in volumi collettanei.

Da subito, il ricorrente precisa che, come da regolamento concorsuale, la valutazione di detti titoli, in accordo con l'allegato n. 4 del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, avrebbe comportato l'attribuzione del seguente punteggio:

Sub 1 – Numero 2 punti;

Sub 2, Sub 3 e Sub 4 – numero 8,5 punti

Sub 5, Sub 6 e Sub 7 – numero 3 punti

Per un totale complessivo di 13,5 punti.

Il riconoscimento di detti punteggi, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere per la categoria A028 un punteggio totale di 73,5 (60 di partenza); mentre per la categoria A033 un punteggio totale di 82,5 (69 di partenza).

Orbene, ai fini della graduatoria, la corretta computazione della valutazione dei titoli, avrebbe consentito al ricorrente di posizionarsi, per il segmento concorsuale A028 in 80esima posizione, presumibilmente al posto di Marrazzo Rosita (in luogo della posizione n. 152, con punti 62, avendogli riconosciuto unicamente il titolo d'ingresso Laurea, pari a punti 2).

Per la categoria A033, quella di interesse e per cui è causa, il ricorrente si sarebbe posizionato alla IV posizione,

presumibilmente al posto di Manna Antonietta Maria (in luogo della posizione n. 104, con punti 73, avendogli riconosciuto il titolo d'ingresso, Laurea, pari a punti 2 e ulteriori punti 2 per valutazioni ignote).

E' da sottolineare che già in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il ricorrente proponeva reclamo per via telematica, tramite e-mail, come indicato nel decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Occorre, in ogni caso, per completezza espositiva, significare in disparte, che per logiche di gestione economica, che sfuggono al ricorrente, per non essere state contemplate nel bando del concorso, a consuntivo dei costi d'ingresso per gli aspiranti, è stato deciso l'ingresso con l'immissione in ruolo di n. 43 posti per il segmento A033 (in luogo dei 106 indicati nel bando) e per n. 8 posti per il segmento A028 (in luogo dei 71 indicati dal bando).

Ebbene, l'esatta attribuzione dei punteggi, avrebbe consentito al ricorrente l'immediata immissione in ruolo per il segmento A033, ove sarebbe dovuto risultare 4° in graduatoria.

Segue, l'interesse giuridico del ricorrente ad impugnare la graduatoria definitiva per omessa valutazione dei titoli, in uno a tutti gli atti connessi e consequenziali, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL BANDO DI CONCORSO

- VIOLAZIONE DELLE STESSE DISPOSIZIONI STATUITE
DALL'ORGANO DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE DELLE
REGOLE CHE DISCIPLINANO L'ACCESSO AL PUBBLICO
IMPIEGO - ECCESSO DI POTERE - ARBITRARIETA' -
MANIFESTA INGIUSTIZIA

Il caso, sottoposto all'attenzione dell'Ill.mo Tribunale, rappresenta l'esempio emblematico, di come la Pubblica Amministrazione non abbia ancora proceduto ad un corretto adeguamento funzionale, nella gestione dell'utilizzo del sistema informatico.

Prova ne è che, come si evince dalla dichiarazione del ricorrente, nonché dal protocollo dell'intervenuto deposito dei titoli soggettivi, dallo stesso detenuto (protocollo a mani), gli stessi, inspiegabilmente, non siano stati oggetto di valutazione. Segue, sotto tale prospettiva, l'intervenuta redazione di una graduatoria, fondata su falsi ed inesistenti presupposti soggettivi. Il bando, come facilmente riscontrabile, era proteso all'espletamento di tutta l'attività burocratica amministrativa attraverso il sistema informatico, ovviamente con adeguato supporto, ove ritenuto necessario, del sistema tradizionale a mani e dunque cartaceo. Tutta la procedura concorsuale risulta viziata nell'atto di definizione finale di redazione della graduatoria, per inspiegabile omessa valutazione dei titoli soggettivi detenuti dal ricorrente.

In disparte, poi, occorre significare che la violazione perpetrata risulta essere maggiormente rilevante se si pensa che la stessa Commissione Concorsuale aveva fissato la regola di valutazione cartacea dei titoli soggettivi detenuti dai partecipanti, indicando loro il deposito presso le sedi in cui erano state espletate le prove orali.

II - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ (ART. 97 DELLA COST.) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CHE CARATTERIZZANO LA SCELTA DEGLI ASPIRANTI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLOGICITA' MANIFESTA - IRRAZIONALITA' - DIFETTO DEL PRESUPPOSTO

L'Amministrazione, inspiegabilmente, nonostante autonomo reclamo, fatto, come prescritto, sempre per via informatica, tra l'approvazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva, ha proceduto a confezionare una modifica solo parziale, in ordine ai punteggi spettanti, senza fornire alcuna plausibile motivazione circa l'esclusione di taluni punteggi, dall'attribuzione dei punteggi soggettivi spettanti di diritto per i titoli posseduti, così come dal ricorrente richiesto.

Sicuramente l'agire amministrativo, oltre ad essere criptico, mina la regola posta a fondamento anche delle procedure concorsuali, di sintesi della motivazione del giudizio di idoneità o inidoneità attraverso sistema parametrico. L'Amministrazione, trincerandosi dietro un insolito silenzio, determina non solo una lesione dei

diritti soggettivi del ricorrente, che ha interesse a conoscere i presupposti, anche sintetici, del giudizio di inidoneità, ma quel che è grave finisce col non attribuire i reali punteggi di merito allo stesso.

Segue, sotto tale prospettazione, l'illegittimità dell'operato censurato.

Tali profili di illegittimità non possono essere superati con la improvvida manovra posta in essere da parte resistente che con i verbali di valutazione resi, ad iter concorsuale terminato, ha inviato una e-mail in cui si attestava che i titoli non figurassero sul profilo informatico del ricorrente.

III – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CHE PRESIEDONO AL CORRETTO ED IMPARZIALE USO DEI POTERI AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE COSTITUZIONALE DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La graduatoria definitiva approvata, in uno al provvedimento di convalida delle operazioni, risulta essere stata resa in patente difetto del principio di trasparenza.

Difatti, non avendo cognizione dei motivi della omessa valutazione dei titoli, comunicati questi sia attraverso il sistema informatico, che attraverso la consegna a mani, si sviscerava, rendendolo privo di contenuti, il diritto di conoscere l'iter logico

seguito dalla commissione giudicante, in uno al principio della motivazione, sviando la correttezza delle operazioni concorsuali espletate.

Segue il patente difetto di motivazione.

IV – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CHE PRESIEDONO AL CORRETTO ED IMPARZIALE USO DEI POTERI AMMINISTRATIVI (ART. 97 DELLA COST.) – ILLOGICITA' MANIFESTA – ARBITRARIETA'

Senza sottacere che la vicenda ad oggetto di *vexata quaestio*, decreta un danno sicuramente incomparabile a favore del ricorrente il quale, visto gli esiti, è completamente fuori dal posizionarsi in modo utile per un'eventuale assunzione in ruolo.

Di guisa che, il danno, oltre ad essere grave, risulta di natura permanente. Difatti, al ricorrente per una non equa applicazione dell'impianto normativo di settore, seppur è risultato idoneo, avendo partecipato ad una procedura pubblica concorsuale, non sarà allo stesso riconosciuto l'agognato titolo dell'abilitazione all'insegnamento. Seguono ulteriori profili di illegittimità derivata.

V – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CHE PRESIEDONO AL CORRETTO ED IMPARZIALE USO DEI POTERI AMMINISTRATIVI – ECCESO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA

Come si evince dal verbale di valutazione dei titoli, si è proceduto unicamente alla valutazione degli stessi, indicati

attraverso appropriato riquadro informatico. All'uopo, la commissione non poteva certamente non valutare i titoli soggettivi, prendendo a riferimento unicamente quelli fatti pervenire attraverso il sistema informatico.

Non appare superfluo precisare che il ricorrente non ha volutamente disatteso la prescrizione relativa all'inoltro dei titoli, ma ha erroneamente ritenuto d'aver inoltrato telematicamente quanto richiesto, riscontrando, successivamente, d'aver compilato una scheda informatica simile, ma predisposta dal MIUR, solo per finalità statistiche.

Su tale indispensabile presupposto, si configura un errore scusabile, che non può legittimare l'applicazione della sanzione della omessa valutazione dei titoli medesimi.

Tale censura è tanto più forte se si pensa che, in ogni caso, il ricorrente aveva, **due volte**, comunicato detti requisiti soggettivi e ciò sia a mezzo sistema informatico, riempiendo un riquadro non attinente al modello necessario (ma predisposto a fini statistici) che attraverso il sistema di **supporto cartaceo**. La graduatoria confezionata, si ripete, risulta essere completamente sviata, perché risulta essere sguarnita del detto segmento valutativo concorsuale, ovvero mancata valutazione dei titoli soggettivi acquisiti durante il proprio percorso professionale.

Dinanzi a tale iter seguito, sicuramente occorre procedere ad un ripristino della legalità violata, obbligando l'amministrazione

resistente ad una rideterminazione attraverso il corretto computo dei punteggi complessivi raggiunti dal ricorrente. Principi elementari di equità, imparzialità e trasparenza, impongono una tale scelta.

VI - VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE,
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL BANDO DI
CONCORSO, VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RESE
NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ CONCORSUALE,
VIOLAZIONE DELLE REGOLE CHE DISCIPLINANO
L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE

Nel contempo, occorre fare emergere che essendo detti titoli requisiti soggettivi, conseguiti ante procedura concorsuale, alcuna violazione può intravedersi in ordine al rispetto delle regole di scansione temporale della procedura concorsuale.

Difatti, un'interpretazione estensiva della norma relativa, rendendo ammissibile detti titoli, consentirebbe di salvaguardare il principio di *par condicio*, in uno al soddisfacimento dell'effettiva valutazione soggettiva dell'aspirante. D'altro canto, il problema, sollevato con l'odierno ricorrere, era stato già compiutamente riscontrato dalla stessa commissione valutativa che, nel verbale di valutazione dei titoli, di carattere generale, datato 31.07.2013, poneva in essere la creazione di un'apposita regola. Ed invero i componenti di detta commissione, all'unanimità, decidevano di valutare i titoli secondo la tabella parametrica allegata al bando

concorsuale, fin qui *nulla quaestio*, ma nel contempo, rilevando che per alcuni candidati non risultavano i titoli conseguiti dal sistema informatico, si decideva di vagliare alcune posizioni in via alternativa, onde riscontrare quantomeno il titolo di laurea ed il relativo punteggio conseguito, riportandolo sulla graduatoria provvisoria. Siamo innanzi ad una regola creata *ex post* alla pubblicazione del bando e non dinanzi ad un verbale di certificazione delle operazioni svolte, così come, nello stesso verbale, per altri profili, si decideva di validare una sola abilitazione del candidato, e solo relativamente ad una sola classe di concorso, allorquando le due classi di concorso, per cui il ricorrente ha partecipato, appartenessero allo stesso ambito e così come, ancora, i perfezionamenti post diploma e post laurea, in uno ai master, si decideva di valutarli una sola volta.

In ogni caso, sul punto, si lascia alla lettura del Verbale, impugnato, ogni ulteriore considerazione. Il verbale di valutazione dei titoli ha parzialmente modificato le regole originariamente dettate, nel contempo, però, si è proceduto, stranamente, alla valutazione cartacea dei titoli fatti pervenire da alcuni candidati, senza però, inspiegabilmente, procedere alla valutazione dei titoli del ricorrente!!

Segue, sotto tale prospettazione, la ulteriore violazione del principio dell'imparzialità dell'agire della Commissione concorsuale.

Difatti, sempre il medesimo verbale attesta che i componenti della Commissione non fossero dotati della strumentazione necessaria per accedere al riquadro informatico, ove dovevano essere riportati i titoli dei candidati.

Dunque, tale asserzione legittima ancor più l'agire del ricorrente che, si ripete, come da prova documentale, su specifica indicazione, resa durante la prova concorsuale, non solo trasmetteva i propri titoli attraverso sistema informatico, ma anche attraverso il deposito a mani (cartaceo), regolarmente protocollato, nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo commissariale.

Si lascia all'Ill.mo Tribunale ogni ulteriore valutazione.

Le precipue regole del bando di concorso sono state maturate e modificate a concorso espletato, in assenza di logica e necessità.

Siamo ai limiti della legalità giuridica.

Istanza di sospensione

Il *fumus* traspare dai motivi del ricorso.

Il danno è grave, incomparabile, in ogni caso, di natura permanente.

Non si può omettere di valutare i titoli soggettivi conseguiti dal ricorrente e dallo stesso indicati e forniti.

Diversamente opinando si comprometterebbe la confezione di una graduatoria, che deve essere ancorata all'effettività del principio di imparzialità e di meritocrazia.

Di guisa che, l'Ill.mo Collegio non può non rendere una idonea misura cautelare, in favore del ricorrente, al fine di impedire la formalizzazione e/o il consolidamento di rapporti contrattuali, che delineerebbero una immodificabilità di posizioni soggettive dei terzi, e dunque, la impossibilità materiale di avere una giustizia concreta per il ricorrente, che non sia quella per equivalenza.

PQM

accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con ogni conseguenziale statuizione. Con condanna alle spese di giudizio.

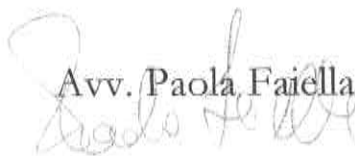
Ai fini del contributo unificato, trattandosi di pubblico impiego, avuto riguardo alla dichiarazione autonoma, nonché copia della dichiarazione reddituale del ricorrente allegata, si dichiara che il ricorso non sconta alcun contributo unificato.

Salerno/Napoli, lì 25.10.2013

Avv. Alfonso Esposito



Avv. Paola Faiella



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Napoli ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza e con ogni conseguenza di legge, a ULTIMO GIORNO:

I - MIUR - in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, via Armando Diaz, n. 11 - NAPOLI 80134

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

25 OTT 2013

Sig. Giuseppe Mastronzo T.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te *Natalia Evangelina*
Ufficiale Giudiziario

II - Naimoli Maria Cristina, C.F. MNLMCR68T51B492G, nata a Campagna, in data 11.12.1968, ivi residente alla Via Quadrivio Alto n. 20 - 84022, classificata alla posizione n. 12 della graduatoria definitiva

NA	26 OTT 2013
UFFICIALE GIUDIZIARIO <i>Giuseppe Mastronzo</i> CORTE DI APPELLO - NAPOLI	

III - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Direzione Generale, in persona del Direttore Generale,
domiciliato, per la carica, presso la sede, Via San Giovanni
in Corte, 7 80133 Napoli

Colicchio
ricezione

giovenne
atti

dell'impiegato
addetto alle

Atto n° 25/10/2013

CATALANO VINCENZO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte d'Appello di Napoli

IV - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Direzione Generale, in persona del Direttore Generale,
domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale di
Napoli, via Armando Diaz, n. 11 - NAPOLI 80134

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

25 OTT 2013

Sig. Giuseppe Masironi T.O. ivi addetto
alla ricezione atti; stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te

Maria Rosalina
Ufficiale Giudiziario

2044

ASSEGNA DEL

aver ricevuto

natario persona

natario persona

ore follementare

collatario (3)

are convivente

to alla casa (5)

vizio del destina

re dello stabile

persone abilitati

ato del direttore

za del comand

del destinatario

sta

il plico firm

sta e firm

2014

20141

Placifica

11,62

Trasferita

10,56

Totale

22,18

10%

1,66

Totale

23,24

Spese postali

8,60

Totale

31,84

25 OTT. 2013

Tassa 10% corrisposta
in modo virtuale

911.2013

Il dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di
diretto da
DOMICILIO
MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

RSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
 612113
 destinatario persona fisica (chi non è dichiarata fallita)
 destinatario persona giuridica (1)
 tutore fallimentare (2)
 liquidatore (3)
 coniuge convivente (4)
 trasferito alla casa (5)
 domicilio del destinatario (6)
 domicilio dello stabile in assenza del destinatario e
 persona abilitata (7)
 domicilio del direttore del (8)

di
dal comandante del corpo (o reparto)
destinatario o della persona abilitata)
a
Impossibilitato a firmare
plico firmare il titolo nostro di consegna
e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL FLICO A DOMICILIO

PER IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI VENEZIA

☐ del pilco ☐ di firmare il registro di consegna (B)

PERIMETO DELLA PERSONA ABILITATA

in qualità di (10) _____

☐ del plico, ☐ di firmare il registro di consegna (8)

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassette corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPO DI _____

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

☐ mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
PER IRREPERIBILITÀ DEL

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

☐ **PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO**
spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° _____

**sottoscrizione
dell'addetto al
recapito**

data

firma

del

ENTRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

(firma del destinatario e di un suo collegato)

Bollo dell'ufficio di distribuzione

- (1) Qualità rivale del rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa.
- (6) Segretario, dipendenti, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vadi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescinto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.




AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

0-7970768697



(Vedi avvertenze per gli uffici)

AG



76392242831-5

EP 0797/EP 0500 - Mod. 23 L - MOD. 04100 (ex 0500) - GI.14 Ed. 07/85

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI
DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
distributore

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

STUDIO LEGALE
Avv. ALFONSO ESPOSITO
Via G. Matteotti, 46 - scala B
(Pal. Morrone)
84015 NOCERA SUPERIORE (SA)

